



CITTA' DI MILAZZO

3° Ufficio di Staff
"Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato"

INTERVENTI DI POTATURA URGENTE ALBERATURA COMUNALE E RIMOZIONE PALME MORTE DALL'INFESTAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Milazzo, li 10.03.2015

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Dott. Agr. Giacomo Picciolo)

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL 3° Ufficio di Staff
(Dott. Domenico Lombardo)

COMUNE DI MILAZZO
3° Ufficio di Staff "Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato"

Visto per la congruità del prezzo.
Milazzo, li

IL RESPONSABILE DEL 3° Ufficio di Staff
(Dott. Domenico Lombardo)

COMUNE di MILAZZO

Capitolato Speciale d'Appalto "Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" *Disciplina generale*

CAPITOLO 1^ - **Oggetto, durata ed ammontare del contratto**

ART. 1

Oggetto del contratto

Il presente capitolato attiene al contratto per "Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" secondo le indicazioni che verranno impartite dal Responsabile del 3° Ufficio di Staff "Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato" o dal Responsabile della 3ª U.O. "Arredo Urbano e Verde Pubblico".

Il contratto di esecuzione avente per oggetto ""Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" comprende sommarariamente le seguenti opere:

- *Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza del R. ferrugineus (punteruolo rosso);*
- *Intervento fitosanitario sulle palme contro il punteruolo rosso;*
- *Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa;*
- *Nella potatura di contenimento annuale di sempreverdi e decidue;*
- *Nella potatura di contenimento annuale di sempreverdi;*
- *Potatura di allevamento o produzione di esemplari arborei o arbustive;*
- *Potatura di contenimento annuale di sempreverdi;*
- *Potatura palme genere Phoenix;*
- *Potatura palme genere Washingtonia;*
- *Spalcatura di alberi di conifere;*
- *Nella Potatura di siepi di oleandro ed arbusti vari;*
- *Nell'estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, in parchi o giardini;*

Inoltre le aree di intervento sono identificate in:

- a) *Parchi giochi;*
- b) *Cavalcavia;*
- c) *Aiuole;*
- d) *Aiuole stradali;*
- e) *Siepi;*
- f) *Alberature;*
- g) *Passeggiate;*
- h) *Ville;*
- i) *Giardini;*
- j) *Rotonde e spartitraffico;*
- k) *Piazze;*
- l) *Scarpate stradali;*
- m) *Strade comunali;*
- n) *Aree a verde in genere.*

Gli interventi che si intendono realizzare sono volti alla conservazione del verde esistente, garantendo una corretta e tempestiva manutenzione.

ARTICOLO 2

Durata del contratto

La durata del presente contratto è prevista in anni uno a decorrere dalla data del verbale di consegna e comunque ad esaurimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 3

Corrispettivo del contratto e invariabilità dei prezzi

*L'importo complessivo del contratto è stabilito in **€ 90.660,60** così distribuito:*

- a) *per lavori a base d'asta..... € 68.781,97*
- b) *per oneri costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta € 26.097,43*
- c) *per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta..... € 1.238,08*
- d) *per lavori a base d'asta soggetti a base d'asta.....€ 41.446,46*
- e) *per somme a disposizione dell'Amministrazione.....€ 21.878,63*

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutti i servizi e ogni altro onere,

COMUNE di MILAZZO

Capitolato Speciale d'Appalto "Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" *Disciplina generale*

anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte tutte le prestazioni.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagate le prestazioni oggetto del servizio risultano dal computo metrico estimativo allegato al contratto e comprendono:

- a) tutte le spese per la fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di servizi, impianti e accessori compresi nel contratto. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente Capitolato, si intendono accettati dall'esecutore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del servizio e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Per eventuali interventi di manutenzione straordinaria l'Ente si riserva la facoltà di affidare direttamente le opere per un importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.

La contabilità sarà effettuata sulla base del computo metrico estimativo facente parte integrante del presente capitolato.

L'importo dovuto verrà liquidato come specificato all'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

CAPITOLO 2^ - Norme generali e contratto

ARTICOLO 4

Definizioni

Nel presente Capitolato d'Appalto viene indicato col nome di "esecutore del contratto" l'impresa alla quale sia stato aggiudicato il contratto medesimo; col nome di "Amministrazione" il Comune di Milazzo; con Funzionario Responsabile il Funzionario Responsabile del 3° Ufficio di Staff "Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato".

Per "correttivo d'asta" si intende il ribasso, espresso in percentuale, offerto dall'esecutore del contratto ed accettato dall'Amministrazione. Il correttivo d'asta è esteso all'intero contratto.

ARTICOLO 5

Qualificazione concorrenti e criterio di aggiudicazione

L'assunzione del contratto da parte della Ditta esecutrice è subordinata al possesso delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative sia nazionali, sia regionali ed a quant'altro di seguito indicato:

1. Di essere iscritti, da almeno due anni dalla data di celebrazione della procedura di gara, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro delle Ditte, per la categoria di attività di "Manutenzione e sistemazione verde pubblico" o equivalente;
2. Essere in possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii;

oppure

Per i soggetti non in possesso del requisito di cui al punto 2 (Iscrizione Albo gestori ambientali art. 212 del D.lgs 152/2006) dimostrare in sede di gara di avere attivato apposita convenzione per lo smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da sfalci e potature con soggetti terzi regolarmente autorizzati secondo le disposizioni di cui al D.lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii;

Fermo restando il rispetto che i concorrenti devono dimostrare, mediante apposita dichiarazione, della sussistenza dei requisiti generali prescritti dal decreto legislativo 12/04/2006 n° 163, l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire nel rispetto delle norme regionali e nazionali che disciplinano l'affidamento di servizi sottosoglia, e comunque nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

ARTICOLO 6

Conoscenza delle condizioni e delle norme del contratto

L'assunzione del servizio di cui al presente Capitolato implica da parte dell'esecutore la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.

In particolare il concorrente al momento della partecipazione alla gara è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti:

- a) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il contratto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere il contratto;

- b) di avere accertato la consistenza, di aver accertato le condizioni di accessibilità dei luoghi e di aver preso piena cognizione del loro stato attuale;
- c) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali, sul costo della mano d'opera e su quanto altro dovuto per il rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, in ordine alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

In definitiva, l'esecutore non potrà nel corso dell'esecuzione di contratto eccepire la mancata conoscenza di condizioni oggettive o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

ARTICOLO 7

Osservanza delle disposizioni legislative vigenti

L'esecutore del contratto è tenuto alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione del contratto, oltre che dal presente Capitolato d'appalto.

In particolare si richiamano le norme previste:

- a. dal Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
- b. dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010;
- c. da tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per la fornitura di beni e servizi;
- d. dalle leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
- e. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- f. dalle leggi e patti sindacali;
- g. dal regolamento dei contratti del Comune di Milazzo;
- h. da tutte le norme in materia di antimafia;
- i. da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi del lavoro.

L'esecutore è, inoltre, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

ARTICOLO 8

Stipulazione del contratto

La firma del contratto dovrà avvenire entro il termine fissato dal Comune nella lettera con la quale viene comunicata l'avvenuta aggiudicazione e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Nel contratto sarà dato atto che l'esecutore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato d'appalto.

Con la lettera di cui sopra il Comune è tenuto ad assegnare un termine per la consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto ove non ancora presentati.

Alla scadenza del termine così determinato e senza ulteriori avvisi, l'Amministrazione, in caso di inadempimento, procede a mezzo fax o telegramma alla formale diffida dell'esecutore ad adempiere agli obblighi sopra descritti.

Qualora l'aggiudicatario non adempia nei successivi dieci giorni dal ricevimento della diffida decadrà dall'aggiudicazione e l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'esecutore produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all'Articolo 10;
- Documentazione Antimafia in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- Dichiarazione indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Ad avvenuta stipulazione, sarà onere dell'esecutore del contratto provvedere alla registrazione dell'atto presso l'Ufficio Registro di Milazzo ed alla sua materiale riconsegna all'Ufficio Contratti del Comune.

ARTICOLO 9

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto in ordine di prevalenza:

COMUNE di MILAZZO

Capitolato Speciale d'Appalto "Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" *Disciplina generale*

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 207/2010;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Provvedimento di aggiudicazione;
- Verbale delle operazioni di seggio di gara con tutti gli atti nello stesso richiamati;
- Perizia redatta dal 3° Ufficio di Staff "Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato" con gli atti nella stessa richiamati;
- Documento di valutazione dei rischi redatto dall'esecutore ai sensi di legge;

ARTICOLO 10

Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto deve essere prestata nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Resta, comunque, salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'esecutore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione avverrà in uno con la liquidazione della rata di saldo.

ARTICOLO 11

Spese

Sono a carico dell'esecutore:

- le spese relative alla stipulazione del contratto e quelle per le copie dei documenti, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso (inclusa la bollatura del Piano di Sicurezza in quanto parte integrante del contratto);
- i diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto;
- le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del contratto, dal giorno della consegna del servizio fino alla sua ultimazione;
- le spese relative all'emissione delle fidejussioni.

L' I.V.A. resta a totale carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 12

Domicilio - recapito - rappresentanza dell'esecutore

Per tutti gli effetti del contratto, l'esecutore elegge il proprio domicilio a Milazzo, presso la sede legale dell'Impresa, oppure, nel caso di Impresa avente sede fuori comune presso la casa comunale.

L'esecutore deve essere sempre in comunicazione diretta con il direttore dell'esecuzione del contratto e/o con il Responsabile del procedimento; a tale effetto deve stabilire un recapito telefonico al quale essere reperibile giornalmente.

Qualunque sia la forma dell'impresa, l'esecutore potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dal contratto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato e la cui procura dovrà essere trasmessa all'Amministrazione in originale o in copia autenticata.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative al contratto possono essere fatte al domicilio eletto.

CAPITOLO 3^ - Sicurezza e tutela dei lavoratori

ARTICOLO 13

Documento di valutazione dei rischi

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'esecutore è tenuto all'applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 al presente contratto o a singoli interventi che verranno eseguiti nel corso del contratto medesimo.

Per le lavorazioni che non necessitano di apprestamenti particolari per garantire la sicurezza i prezzi comprendono la quota parte riguardante l'esecuzione dei suddetti apprestamenti.

COMUNE di MILAZZO

Capitolato Speciale d'Appalto "Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" *Disciplina generale*

L'esecutore è tenuto all'applicazione delle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 14

Trattamento e tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente l'oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolge il servizio medesimo ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'obbligo, in particolare, si estende all'osservanza delle clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività ed a provvedere all'accantonamento dei relativi importi nei modi e nelle forme negli stessi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'esecutore fino alla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dal carattere e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'esecutore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'esecutore deve produrre alla Stazione appaltante al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, se già effettuate e comunque non oltre dieci giorni, copia delle comunicazioni effettuate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc.), INAIL.

Lo stesso esecutore, inoltre, è obbligato a prestare ogni utile collaborazione al direttore dell'esecuzione del contratto affinché lo stesso:

- a) possa verificare il rispetto, da parte della medesima Impresa e delle altre Imprese comunque impegnate nell'esecuzione del contratto, delle norme in materia di collocamento, di assistenza e di previdenza e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla manodopera impiegata;*
- b) possa ottenere tempestivamente, in occasione di ogni pagamento il DURC ovvero i certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL ed eventuale Servizio Contributi Agricoli Unificati per essere allegati alla documentazione relativa allo stato di avanzamento e al certificato di pagamento;*
- c) possa verificare e ottenere, mensilmente, le copie dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali;*
- d) ottenga prontamente, in sede di stesura del certificato di verifica di conformità, il DURC e le certificazioni di regolarità contributiva finale rilasciata dai suddetti Enti (INPS, INAIL, etc.).*

ARTICOLO 15

Tutela economica dei lavoratori

A garanzia degli obblighi posti a carico dell'esecutore dall' articolo 14, dalle norme dei contratti collettivi di lavoro e dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% a carico dell' esecutore.

L' importo di tale ritenuta, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze all' Amministrazione, è svincolato in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità. In caso di inadempienza, l' Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi Enti che ne abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

Le somme derivanti dalla suddetta ritenuta possono anche essere utilizzate nel corso dell'esecuzione del contratto dalla Stazione appaltante, se richiesta nelle forme di legge, per il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e contributivi dovuti dall' esecutore agli Enti competenti.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti, l'esecutore del contratto viene invitato dal responsabile del procedimento a provvedervi tempestivamente e comunque non oltre i successivi quindici giorni.

Ove l' esecutore del contratto non dovesse adempiere alla richiesta del responsabile del procedimento l' Amministrazione, fermo restando la possibilità di valersi della cauzione definitiva come previsto dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all' articolo 45 del presente Capitolato e ad informare gli Organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell' esecutore, può in applicazione

dell' articolo 5 del D.P.R. 207/2010 pagare anche incorso d' opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' esecutore.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Impresa esecutrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l' esecutore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal Capitolato.

Per le detrazioni ed eventuale sospensione di pagamento di cui sopra, l'esecutore del contratto non può opporre eccezioni all' Amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimenti.

CAPITOLO 4^ - Andamento del contratto di servizi e/o forniture

ARTICOLO 16

Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione del Responsabile del 3° Ufficio di Staff.

Il tecnico nominato Responsabile del procedimento svolge le proprie funzioni in osservanza a quanto previsto dagli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 17

Responsabilità dell'esecutore del contratto e Rappresentante tecnico

L'esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del contratto, tuttavia ove non conduce o dirige personalmente il servizio è tenuto a nominare, per atto con firma autenticata, un responsabile tecnico.

Il predetto responsabile, ove non fosse dipendente stabile dell'esecutore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà essere prontamente reperibile anche telefonicamente.

ARTICOLO 18

Subappalto

E' vietato cedere o subappaltare il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati.

Resta espressamente stabilito che ai noli si applicano in Sicilia le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e all' art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'impresa intende avvalersi di noli deve produrre in sede di gara apposita e specifica dichiarazione. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego all' autorizzazione.

La stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, può avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione alle seguenti condizioni:

1. che l' esecutore del contratto abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende concedere a nolo;
2. che l'esecutore del contratto provveda, almeno 20 giorni prima della data di avvio dell'esecuzione del servizio e/o forniture, al deposito del contratto presso la Stazione appaltante;
3. che non sussista, nei confronti dell' affidatario del contratto di nolo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/65 n. 575 e successive modificazioni.

L'autorizzazione, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, può essere negata anche nel caso in cui l' Amministrazione ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. **E' rilevante** ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi e noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l' esecuzione dello stesso servizio.

Resta comunque esclusa nel modo più assoluto, giuste le precisazioni di cui al comma 10 dell'art. 18 della Legge n. 55/1990 e dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, l'affidamento di ulteriori noli.

ARTICOLO 19

Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle

cose, sia del Comune che dei terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'esecutore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del procedimento in contraddittorio con i rappresentati dell'esecutore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'esecutore del contratto possa sollevare eccezione alcuna.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'esecutore.

ARTICOLO 20

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal responsabile del procedimento e deve avere luogo improrogabilmente, come prescritto dal comma 2 dell'articolo 153 del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010, entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Dell'avvio viene steso verbale in doppio esemplare ed in contraddittorio con l'esecutore, firmato da quest'ultimo e dal direttore dell'esecuzione del contratto; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento del servizio.

L'avvio del contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli da 302 a 304 del citato Regolamento.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art 1, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace quando il contratto ha per oggetto beni o servizi che per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito in contratto, devono essere immediatamente consegnati o svolti, nonchè in casi di comprovata urgenza;

3. Qualora l'esecutore del contratto non si presenti nel giorno stabilito per l'avvio dello stesso gli verrà assegnato dal Responsabile del procedimento un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale la Stazione appaltante può procedere alla rescissione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

4. Al momento della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto l'esecutore, oltre agli atti, documenti, deleghe, procure, etc. (responsabile dell'impresa, incaricati a vario titolo per la sicurezza, recapiti, etc. etc.) richieste dalla vigenti norme e dal presente Capitolato d'Appalto non prodotte prima della stipula del contratto deve consegnare copia delle comunicazioni di avvio dell'esecuzione inviate agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc.), all' INAIL e al Servizio Contributi Agricoli Unificati, se già effettuate. Diversamente deve provvedere all'adempimento nei successivi dieci giorni.

5. L'avvio dell'esecuzione del contratto deve intendersi riferita all'intero contratto. Infatti, per l'esecuzione dei singoli interventi, delle forniture e di quant'altro annesso e connesso all'oggetto del contratto si procederà con singoli ordini di volta in volta impartiti dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se persona diversa.

Questi devono essere redatti in duplice esemplare e devono contenere l'indicazione delle prestazioni da eseguire, il tempo utile assegnato all'esecutore per l'inizio e per l'esecuzione e quant'altro necessario per la buona esecuzione.

Uno degli esemplari dell'atto di cui sopra deve essere firmato dall'esecutore o dal suo legale rappresentante in segno di ricevuta e conservato agli atti del Comune.

Agli ordini anzidetti possono essere allegati computi, schizzi, etc.

Nel corso di esecuzione della prestazione ordinata il direttore dell'esecuzione del contratto ha facoltà di disporre altro ulteriore ordine di intervento nel solo caso di prestazioni ritenute urgenti ed indifferibili.

ARTICOLO 21

Avvio dell'esecuzione del servizio e/o fornitura

L'Appaltatore dovrà provvedere all'inizio del servizio entro e non oltre il termine di giorni cinque naturali consecutivi dalla data di consegna dello stesso.

I vari interventi dovranno avere concreto inizio entro il termine assegnato dal responsabile tecnico del servizio con l'ordine di lavoro di cui al comma cinque dell'articolo 20.

Per ogni giorno successivo ai termini di cui agli ordini di lavoro, senza che si sia dato effettivo e concreto inizio degli stessi, sarà applicata una penale giornaliera nell'importo indicato dagli artt. 27 e 37.

Ove il ritardo dovesse protrarsi, senza giustificato motivo, oltre i 10 (dieci) giorni dalla consegna, si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 22

Termine ultimazione servizi - Penale

Il tempo utile per ultimare il servizio di volta in volta ordinato, si intende valutato in giorni naturali successivi, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.

Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio del servizio od interruzione nella esecuzione dello stesso che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque causa imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto.

L'ultimazione del servizio deve risultare da apposito "verbale" redatto in contraddittorio.

In caso di ritardato nell'adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate, nel rispetto dell'art. 145, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, le penali indicate esplicitamente all'articolo 37, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto le penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nel certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione a debito dell'esecutore del contratto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e quarto vanno applicati ai singoli interventi disposti dal direttore dell'esecuzione..

ARTICOLO 23

Proroghe

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'esecutore del contratto, è facoltà della Stazione appaltante concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei singoli interventi in conformità a quanto previsto dall'art. 159 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

La richiesta può essere concessa una sola volta per ogni intervento per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'esecutore del contratto, inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della prevista scadenza.

L'accoglimento o il diniego della istanza è di competenza del responsabile del procedimento che vi provvede entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto possono essere concesse nel complesso non più di cinque proroghe.

ARTICOLO 24

Disciplina nei luoghi di lavoro – Responsabile per conto dell'esecutore del contratto

L'esecutore del contratto deve mantenere la perfetta disciplina nel luogo di lavoro, impegnandosi ad osservare e a fare osservare ai propri agenti, operai e dirigenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'esecutore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizi oe/o fornitura.

L'organizzazione del servizio è assunta dal titolare dell'Impresa o dal dipendente all'uopo formalmente incaricato dall'esecutore del contratto ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato.

Il predetto, ove non fosse dipendente stabile dell'esecutore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata del servizio, in luogo prossimo agli stessi.

In presenza di contratto affidato ad Associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del servizio per conto dell'esecutore del contratto è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel luogo di lavoro.

Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore per conto dell'Impresa, dei dirigenti, degli agenti, e degli operai dell'esecutore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'esecutore del contratto è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei predetti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 25

Opere provvisionali e mezzi d'opera

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione del servizio devono essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di sicurezza, sia delle stesse che delle opere ad esse relative.

Resta, comunque, stabilito che l'esecutore del contratto unico responsabile degli eventuali danni alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere.

Quanto sopra è applicabile anche ai macchinari ed ai mezzi d'opera.

ARTICOLO 26

Svolgimento del contratto e ordine del servizio

L'esecutore del contratto, in linea generale, ha la facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darlo perfettamente compiuto, purché - a giudizio della Direttore dell'esecuzione del contratto - ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del servizio e/o fornitura ed agli interessi del Comune.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva il diritto di stabilire, la precedenza od il differimento di un determinato tipo di prestazione, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora il responsabile del procedimento ravvisi la necessità che il servizio sia eseguito in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'esecutore del contratto che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Ove consentito dagli accordi sindacali, l'esecutore potrà eseguire il servizio oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione al Responsabile del procedimento che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'esecutore del contratto non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

ARTICOLO 27

Ordini di servizio

Tutte le disposizioni del direttore dell'esecuzione e/o del responsabile del procedimento sono impartite con "ordine di servizio".

L'ordine di servizio va comunicato personalmente e direttamente all'esecutore del contratto che ne deve rilasciare ricevuta per avvenuta conoscenza e consegna. L'esecutore al momento della consegna ha diritto di formulare sullo stesso ordine di servizio le sue osservazioni o rilievi.

Nel caso in cui l'esecutore non conduce personalmente il servizio, l'ordine di servizio va consegnato alla persona che lo rappresenta nella condotta del servizio munita di mandato di rappresentanza di cui all'articolo 12 del presente Capitolato.

Nelle ipotesi di assenza dell'esecutore o del rappresentante di cui sopra o anche nei casi di rifiuto alla firma, gli ordini di servizi possono essere validamente consegnati mediante trasmissione a mezzo fax o telegramma o raccomandata al domicilio eletto in contratto come da articolo 12.

Ai fini della ricezione dei normali ordini, l'esecutore o la persona che lo rappresenta nella condotta del servizio è obbligato a presentarsi settimanalmente, nelle ore all'uopo indicate, presso l'Ufficio del direttore dell'esecuzione per ritirare gli eventuali ordini e disposizioni.

*In aderenza a quanto disposto dall'art. 21 si precisa che qualora agli ordini di esecuzione dei **singoli interventi** impartiti dal Direttore dell'esecuzione non venisse data esecuzione entro i successivi tre giorni lavorativi, il direttore contesterà l'inadempienza con apposito atto scritto da notificare tempestivamente all'esecutore, previa applicazione della penale giornaliera fissata all'art. 37, ferma restando la responsabilità dell'esecutore per danni causati a terzi in conseguenza della mancata prestazione.*

Se anche con questo provvedimento, gli ordini emanati non dovessero trovare attuazione entro i successivi cinque giorni lavorativi, il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, con tutte le conseguenze di legge, senza ulteriori contestazioni, diffide, etc..

ARTICOLO 28

Sospensioni e riprese

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

COMUNE di MILAZZO

Capitolato Speciale d'Appalto "Interventi di potatura urgente alberatura comunale e rimozione palme morte dall'infestazione del punteruolo rosso" *Disciplina generale*

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), del Regolamento qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui sopra. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ARTICOLO 29

Ultimazione dei singoli interventi

L'esecutore del contratto è tenuto a comunicare l'ultimazione dei singoli interventi al direttore dell'esecuzione secondo le modalità indicate al successivo articolo.

ARTICOLO 30

Ultimazione del servizio e dei singoli interventi

Lo stesso giorno in cui avviene l'ultimazione dei singoli interventi e dell'esecuzione del contratto l'esecutore è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore dell'esecuzione. Quest'ultimo, previo preavviso, provvede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, anche per il singolo intervento, il certificato di ultimazione delle prestazioni secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 309, comma c) del Regolamento.

CAPITOLO 5[^] - Contabilizzazione - Pagamenti - Penali

ARTICOLO 31

Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante (art. 311 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito elencati.

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

Nei casi previsti al comma 1, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo si richiama il contenuto dell'art. 311 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 32

Revisione periodica del prezzo

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto per tutta la durata dello stesso in quanto il prezzo pattuito contrattualmente è immodificabile.

ARTICOLO 33

Divieto di cessione di contratto e di credito

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto in contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art.113 del Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l' esecutore del contratto può cedere il credito vantato nei confronti dell' Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia ed il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti da impresa.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all' Amministrazione.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L' Amministrazione può, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Per cessione del corrispettivo di appalto successivamente alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ARTICOLO 34

Accertamento dell'esecuzione del contratto e contabilizzazione

Il direttore dell'esecuzione del contratto può procedere in qualunque momento all'accertamento dei servizi prestati e delle forniture.

Ove l'esecutore del contratto non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Articolo 35

Rate di acconto – saldo - fatturazione

L'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità verrà eseguito dal direttore dell'esecuzione l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è avvenuta l'avvio dell'esecuzione del contratto; gli accertamenti successivi verranno eseguiti, con cadenza bimestrale, l'ultimo giorno del mese.

Sul certificato di pagamento, conseguente all'accertamento e all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, dovranno essere operate le ritenute di cui all'art. 15 del presente C.S.A.

Al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite si procederà successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione. Alla liquidazione verranno allegati i prescritti atti contabili (fatture, durc, etc.).

L'impresa deve presentare fattura in originale e tre copie.

Le fatture intestate al Comune di Milazzo devono necessariamente contenere:

- L'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB e IBAN) autorizzata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale.
- Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione appena intervenuta l'esecutività dell'impegno contabile.

Articolo 36

Ritardi nel pagamento degli acconti e della rata di saldo

Il certificato di pagamento dovrà essere emesso entro e non oltre i 45 giorni successivi alla data prevista al precedente articolo.

Il ritardo dell'emissione, rispetto al termine sopra indicato, del certificato di pagamento per cause imputabili alla stazione appaltante comporta la corresponsione all'esecutore degli interessi legali.

Qualora il ritardo superi il termine di sessanta giorni, compete all'esecutore la corresponsione degli interessi moratori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Articolo 37

Penali

(art. 298 del D.P.R. 207/2010)

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali sono valutate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Per il presente contratto la penale resta fissata nella misura giornaliera dello 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sono computate nella rata di saldo a debito dell'Appaltatore.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Articolo 38

Contestazioni dell'esecutore del contratto

(artt. 307 e 323 del D.P.R. 207/2010)

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

E' altresì facoltà dell'esecutore aggiungere al certificato di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Articolo 39

Pagamento oneri per la sicurezza

L'importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza di cui all'art. 131 del codice evidenziato nel bando di gara e nel presente Capitolato all'articolo 3, verrà computato ad ogni rata in proporzione percentuale all'avanzamento del servizio.

Si precisa che nell'importo relativo agli oneri per la sicurezza sono conteggiati anche i costi che l'impresa dovrà assumere per l'allestimento di opere provvisorie nel pieno rispetto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008.

CAPITOLO 6^ - Verifica finale regolare esecuzione

ARTICOLO 40

Verifiche - Accertamenti

Eventuali verifiche e accertamenti propedeutici o comunque indispensabili per consentire il rilascio del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione finale e non rientranti nella specifica attribuzione del Direttore dell'esecuzione o di altri dipendenti della Stazione appaltante debbono avere luogo per tempo al fine di consentire il rispetto dei termini fissati dalla legge, dal Regolamento e dal presente Capitolato speciale per la conclusione delle operazioni. Il Direttore dell'esecuzione del contratto che conduce le operazioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione può farsi coadiuvare nelle operazioni di accertamento da altro dipendente comunale avente specifiche competenze nella materia.

ARTICOLO 41

Verificazioni, difetti e mancanze nell'esecuzione

L'esecutore del contratto, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità il personale e i mezzi necessari per eseguire le operazioni di riscontro e quant'altro ritenuto indispensabile per condurre le operazioni di verifica finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo, dispongono che sia provveduto d'ufficio deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Qualora l'esecutore non dovesse ottemperare a tali obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità potrà disporre che si provveda d'ufficio. La relativa spesa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito dell'esecutore. In tal caso il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a quando non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni prescrittegli.

ARTICOLO 42

Manutenzione delle opere

Sino a quando non è stato posto in essere, con esito favorevole, il certificato di verifica di conformità anche per il singolo intervento o quello finale l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria attinente alle prestazioni contrattuali dovrà essere eseguita a cura e spese dell'esecutore.

Pertanto, per tutto il periodo intercorrente tra l'ultimazione della prestazione contrattuale e l'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, salve maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del c.c., l'esecutore è garante delle forniture e/o servizi eseguiti obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza del loro utilizzo.

ARTICOLO 43

Verifica di conformità

(artt. 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010)

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto tranne i casi di cui all'art. 300 comma 2 lett.b) del Regolamento.

L'attività di verifica di conformità è finalizzata a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Nel caso in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità della prestazione contrattuale, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità co-

munque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale (anche mediante acquisizione di certificazioni di qualità e/o documentazione di contenuto analogo).

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione.

Nei casi di contratti di forniture e servizi con prestazioni continuative o nei casi in cui la natura dei prodotti o dei servizi lo richiede, la verifica di conformità è obbligatoria in corso di esecuzione.

E' comunque facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità deve essere conclusa entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore ed al responsabile del procedimento con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa ed il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibile al soggetto incaricato della verifica di conformità il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto incaricato della verifica per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione da tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore che, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.

Nel caso in cui l'esecutore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Per quanto riguarda le modalità di conduzione delle operazioni, delle visite e del procedimento di verifica di conformità, dei rapporti del soggetto incaricato della verifica con l'esecutore e con la Stazione appaltante e per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si fa pieno rinvio alle norme del Titolo IV del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 44

Certificato di verifica di conformità

(artt. 322, 323, 324 e 325 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010)

Il soggetto incaricato rilascia il certificato della verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato è trasmesso per la sua accettazione all'esecutore il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificati di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

Per le prestazioni contrattuali inferiori alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del codice (D.Lgs. n. 163/2006) la Stazione Appaltante può richiedere, in luogo del certificato di verifica di conformità, al direttore dell'esecuzione l'emissione di una attestazione di regolare esecuzione che dovrà essere confermata dal responsabile del procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre i quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 325 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 324 del soprarichiamato Regolamento.

CAPITOLO 7^ - Disposizioni diverse e controversie

ARTICOLO 45
Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può avere luogo per reati accertati nei confronti dell'appaltatore o per gravi inadempienze.

Rientra nei compiti del responsabile del procedimento, dopo l'espletamento delle procedure previste dagli articoli 135 e 136 del codice di cui al D.Lgs.163/2006, valutare caso per caso se ricorre la necessità e l'opportunità di proporre alla stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

La proposta del responsabile del procedimento e la decisione del competente organo della stazione appaltante devono essenzialmente tenere presente:

- a. le prestazioni eseguite e quelli ancora da eseguire per la definizione del contratto;*
- b. le eventuali conseguenze sulle finalità dell'intervento;*

Costituiscono causa di risoluzione del contratto:

- 1) un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;*
- 2) una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Stazione appaltante di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;*
- 3) una sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;*
- 4) grave inadempimento alle obbligazioni del contratto;*
- 5) grave irregolarità e ritardo nelle esecuzione del servizio e/o fornitura;*
- 6) la presenza sul lavoro di persone non autorizzate;*
- 7) la presenza di subappaltatori o fornitori non autorizzati;*
- 8) quando la somma delle penali applicate supera il 10% dell'importo contrattuale.*

Presupposto dell'ipotesi di cui al n° 4 è che l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo siano non solo gravi, ma tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto del contratto.

In tali casi il direttore dell'esecuzione del contratto redige e trasmette al Responsabile del procedimento, se persona diversa, una relazione dettagliata sui fatti. Il Responsabile del procedimento avuta piena cognizione della relazione e riconosciute valide le argomentazioni ed i fatti esposti indica al direttore dell'esecuzione del contratto le contestazioni da formulare all'esecutore dando così avvio al procedimento disciplinato dall'art. 135 del codice.

In questi casi il direttore dell'esecuzione del contratto assegna all'esecutore un termine, non inferiore a dieci giorni, per compiere le operazioni in ritardo. Scaduto l'anzidetto termine il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, in contraddittorio con l'esecuzione o in mancanza alla presenza di due testimoni, se i lavori sono stati eseguiti e redige un processo verbale da inviare tempestivamente al responsabile del procedimento.

Qualora dal verbale emerga che l'inadempimento permane, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, può decidere per la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 46
Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

ARTICOLO 47
Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'esecutore.

ARTICOLO 48
Definizioni delle controversie

Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'esecutore del contratto eventualmente sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto e non definite in via amministrativa sono rinviata alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. E', comunque, sin da ora esclusa ogni competenza arbitrale.

